

Un ente che non ha sottoscritto il contratto integrativo relativo all'anno 2017, può prevedere, nel contratto integrativo firmato oltre l'anno di competenza, i criteri per la distribuzione dei compensi relativi alla performance per il suddetto 2017?

Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti.

Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente *“abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente”*.

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione).